

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

Corso di laurea in Scienze della comunicazione

**LA SIAE E LA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI
DELL'AUTORE**

Il sistema attuale, i problemi e le ipotesi per una riforma del settore

Tesi di laurea in Diritto dell'informazione e della comunicazione

Relatore

Prof. Daniele Donati

Presentata da

Gabriele Veronesi

Sessione III
Anno accademico 2007/2008

Indice

1. Introduzione.....	3
2. Che cos'è la SIAE e come funziona.....	6
3. Punti controversi.....	10
3.1 Commissariamento.....	10
3.2 Rappresentanza all'interno dell'ente.....	11
3.3 Ripartizione dei diritti.....	12
3.4 Equo compenso e contrassegno SIAE.....	13
3.5 Gestione esclusiva dei diritti o monopolio legale.....	17
3.6 Confronti con le tariffe delle società estere.....	19
4. Ipotesi per superare la gestione esclusiva SIAE.....	20
4.1 Funzionamento.....	20
4.2 Possibili problemi.....	22
4.3 Simulazione.....	24
5. Conclusioni.....	27
6. Fonti.....	28
6.1 Bibliografia.....	28
6.2 Sitografia.....	28
6.3 Riferimenti legislativi.....	28
7. Note.....	30

1. Introduzione

L'oggetto di questa tesi è la Società Italiana Autori ed Editori, comunemente conosciuta come SIAE. L'elaborato è composto da tre parti principali e ognuna rappresenta il necessario presupposto per quella successiva. Nella prima sezione si cercherà di capire cos'è la SIAE e come funziona, quando è nata e come si è sviluppata, qual è il suo fondamento giuridico e quali interventi legislativi ha subito nel corso degli anni.

La seconda sezione entra nel merito ed esplicita le motivazioni che hanno portato alla scelta di questo argomento, soffermandosi infatti sulle contraddizioni che da anni segnano il funzionamento di questo ente. Molto spesso infatti, sia da parte dei giuristi sia da parte delle categorie interessate, sono state espresse diverse perplessità sui metodi di gestione e sul reale contributo allo sviluppo culturale del paese. Nonostante la bibliografia dedicata esclusivamente alla SIAE sia praticamente assente, leggendo autorevoli affermazioni sui giornali, ascoltando le motivazioni di alcune associazioni del settore ma soprattutto esplorando i siti dedicati su Internet, si coglie un certo dissenso nei confronti dell'ente.

Negli anni si è creato un divario sempre più profondo tra chi svolge attività di intermediazione ovvero la SIAE e gli utilizzatori, cioè coloro che le si rivolgono per ottenere le autorizzazioni necessarie allo sfruttamento delle opere. Contemporaneamente anche l'altra parte, quella degli autori soprattutto, prima ancora degli editori, ha manifestato un certo malcontento sulle politiche di gestione dell'ente. A questo bisogna aggiungere che spesso chi interviene nel dibattito sul funzionamento della SIAE e sulla sua efficacia, non fa riferimento alla normativa vigente in Italia e preferisce sostenere uno scontro frontale delegittimando il suo operato.

Proprio per questo, le critiche avanzate in questa seconda sezione faranno sempre riferimento alla Legge sul Diritto d'autore (legge 633/1941 e successive modificazioni) che rappresenta il punto di partenza per qualsiasi analisi. Verranno però tenuti in considerazione anche lo Statuto e il Regolamento SIAE, le normative internazionali e le sentenze. E' importante però specificare che tutte le fonti giuridiche che verranno utilizzate nel trattamento saranno riferite esclusivamente alla SIAE e non al Diritto d'autore in generale, in quanto disciplina troppo vasta. Non si farà alcun riferimento quindi alle motivazioni che stanno alla base dell'esistenza del Diritto d'autore, alla sua armonizzazione negli ordinamenti europei o alla necessità di coordinare le politiche internazionali in tema di lotta alla pirateria. Alcuni concetti, come quello che prevede la tutela morale ed

economica per le opere dell'ingegno e della creatività umana, saranno dati per scontati e non approfonditi.

Tra gli argomenti specifici toccati nella seconda sezione, la ripartizione dei proventi derivati dall'utilizzazione delle opere, l'equo compenso, il contrassegno SIAE, la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione, le elezioni invalidate dal Consiglio di Stato nel 2004 e il ruolo di monopolista. Verranno citate alcune esperienze concrete riguardanti questi argomenti, con esempi che dimostrano certe ambiguità nel funzionamento dell'ente.

La terza sezione è quella più complessa e di natura sperimentale. Si cercherà infatti di proporre una via alternativa al sistema oggi presente in Italia di gestione dei diritti d'autore, avendo come obiettivo principale il superamento dell'intermediazione esclusiva da parte della SIAE. Verrà quindi presentato un sistema che non elimina la gestione collettiva dei diritti d'autore, ma la trasforma in un mercato aperto dove diversi operatori possono affacciarsi e praticare i prezzi più vantaggiosi sia ai depositari che agli utilizzatori. Per spiegare i punti chiave del progetto verranno fatte simulazioni utili a comprendere il meccanismo che regolerebbe i rapporti tra le società di gestione collettiva e tutti i soggetti interessati. Anche in questo caso non ci si soffermerà su proposte alternative all'attuale sistema di Diritto d'autore o alle nuove frontiere della tutela, come il *Copyleft* o il *Copyzero*. Piuttosto si cercheranno di integrare queste nuove soluzioni nelle varie simulazioni, in quanto parte sempre più rilevante nel vasto discorso del Diritto d'autore.

La terza sezione avrà quindi per certi versi una forte connotazione economica, oltre che giuridica, cercando però di non allontanarsi dai temi della comunicazione e dell'informazione che sono il tema centrale di questo elaborato. Il Diritto d'autore è infatti il fondamento su cui si regge da sempre l'industria culturale, soggetto e oggetto imprescindibile per gli studi di comunicazione e media. La SIAE è l'ente che si occupa di gestire in Italia questi diritti dal punto di vista morale ed economico, venendo quindi investita di grande una responsabilità.

La SIAE è prima di tutto una società. Come ogni società deve essere valutata per il suo operato e per i risultati conseguiti. Chiedersi oggi se è ancora all'altezza del compito che le è stato assegnato dallo Stato italiano è legittimo, come domandarsi se si tratta di una società sana che risponde in modo eccellente alle necessità degli associati e degli utenti. Per dare risposta a queste e tante altre domande occorre approcciarsi senza pregiudizio, cercando di capire le ragioni dei vari soggetti coinvolti e non appiattendolo la discussione sui numeri dei bilanci e delle tariffe. Solo attraverso un'analisi approfondita sarà possibile

capire se le molte voci che richiedono una radicale riforma del settore sono giustificate e soprattutto se è possibile trovare un'alternativa che soddisfi la maggior parte degli interessati.

Nota importante: tutti i dati contenuti in questo elaborato sono aggiornati a Marzo 2009.

2. Che cos'è la SIAE e come funziona

Come disposto dalla Legge numero 2 del 9 gennaio 2008, ⁽¹⁾ la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Come specificato nel comma 2, l'attività della SIAE è disciplinata dalle norme del diritto privato e tutte le controversie relative al suo funzionamento sono devolute alla giurisdizione ordinaria. L'attività di vigilanza sulla SIAE è svolta congiuntamente dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con la con l'ausilio del Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza. Questo è l'attuale profilo della SIAE, mentre le sue funzioni attribuite in via esclusiva, sono contenute nel Titolo V della Legge sul Diritto d'Autore all'articolo 180 ⁽²⁾. Le principali mansioni delle ente sono tre, anche se in realtà la sua attività comprende molti altri servizi espressi nella medesima legge e nel regolamento. Il primo esercizio che svolge consiste nella concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate. Inoltre si occupa della percezione dei proventi derivanti dalle suddette licenze e autorizzazioni e della ripartizione tra gli aventi diritto. Gli articoli 180, 181, 182, 183 e 184 della legge numero 633/1941 si concentrano dettagliatamente sul ruolo della SIAE nella difesa del Diritto d'Autore. L'articolo 182-bis comma 3 ad esempio, specifica quali sono i poteri degli ispettori SIAE mentre esercitano la vigilanza. Tra queste la possibilità di accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse. Possono altresì richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta e, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilare un processo verbale da trasmettere agli organi di polizia giudiziaria. Nella legge numero 2/2008, viene stabilito che lo Statuto che regola la SIAE è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Stesso iter anche per la scelta del presidente, previa designazione da parte dell'assemblea SIAE e con nomina tramite decreto del Presidente della Repubblica. La SIAE infine, è un ente che non riceve sovvenzioni dallo Stato e che si può definire totalmente autonomo dal punto di vista economico.

Emerge quindi immediatamente che l'ente si colloca in una posizione solo parzialmente

privata, mentre numerose funzioni e processi che la contraddistinguono sono regolati direttamente dalla legge e da scelte politiche. I due punti di riferimento per comprendere la natura della società, sono quindi la Legge numero 2/2008 e l'attuale versione della numero 633/1941, soprattutto al Titolo V.

La SIAE però è un ente che esiste da più di un secolo ed ha subito notevoli cambiamenti nel corso del tempo, proprio perché l'innovazione rapida di questo settore ha richiesto numerosi interventi e aggiornamenti.

Quella che inizialmente si chiamava Società Italiana degli Autori, nacque il 23 aprile del 1882 a palazzo Ponti, in via Brera numero 19, nel centro di Milano. Quel giorno si svolse un'assemblea costituente che coinvolse nomi illustri tra scrittori, musicisti, commediografi ed editori. A presiedere fu lo storico e letterato Cesare Cantù, al quale venne conferita la carica di presidente onorario. I fondatori si proposero di associare uomini della cultura e dell'arte insieme ai giuristi, per un programma di attività intesa a diffondere e affermare i principi giuridici e morali della protezione delle creazioni letterarie e artistiche, attraverso iniziative di studio, di propaganda ed eventualmente di sostegno alle rivendicazioni di singoli autori, anche in sede giudiziaria ⁽³⁾.

Il primo passo fu l'approvazione dello statuto in cui si parlava ancora di Società per la tutela della proprietà letteraria e artistica ⁽⁴⁾ e i primi anni vennero spesi in un intenso lavoro di propaganda su riviste e giornali, oltre a conferenze per sensibilizzare l'opinione pubblica sui principi giuridici e morali della protezione delle creazioni artistiche. Proprio in quegli anni infatti, esattamente nel 1886, su pressione di Victor Hugo veniva elaborata la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, documento poi adottato dalla maggior parte dei paesi a livello mondiale. La Convenzione, nonostante diverse revisioni, rimane la base internazionale della difesa del Diritto d'autore ed è attualmente amministrata dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO).

Inizialmente la SIAE aveva solo due sezioni, una per l'incasso dei diritti teatrali e l'altra dei diritti musicali, ma ancora non aveva un'estensione capillare sul territorio che le permettesse di avere ingenti incassi. Basti pensare che nel 1888 la Sezione autori drammatici contava solo 104 soci. Con l'inizio del nuovo secolo la Società iniziò ad organizzarsi sempre meglio e da unione di carattere culturale si trasformò in una organizzazione che opera in campo economico e sviluppa la sua funzione di agenzia intermediaria dei diritti d'autore. Nel 1920 alle sezioni originarie si aggiunse la Sezione del Libro, incaricata dalle associazioni di autori e degli editori di controllare il servizio della

timbratura dei frontespizi delle opere pubblicate in volume.

Mentre il numero degli iscritti era salito notevolmente, raggiungendo qualche migliaia di unità, nel 1921 fu stipulata la prima convenzione con lo Stato Italiano per la riscossione dell'Imposta sugli spettacoli, poi abolita nel 1999. Nel 1927 la Società cambiò il suo nome nell'attuale Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). La sua attività divenne sempre più intensa e gli incassi diventarono sempre più ingenti, grazie al crescente numero di soci e allo sviluppo dei mass media come il cinema, la radio o la carta stampata.

Questo portò ad un miglioramento del servizio che si radicò maggiormente sul territorio, potendo contare su un più efficace sistema di riscossione e di tutela delle opere. Questo processo fu portato a compimento dall'approvazione il 22 aprile 1941 della tuttora vigente Legge sul Diritto d'Autore, in cui veniva riconosciuto il ruolo esclusivo della SIAE nell'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti di pubblica rappresentazione, esecuzione, registrazione e radiodiffusione delle opere musicali, teatrali e letterarie.

Nel corso degli anni l'ente ha subito numerose modificazioni, sia attuate dal legislatore sia dall'assemblea SIAE che ha più volte rivisto il proprio statuto. Gli interventi si sono sempre proposti come reazione alle nuove necessità imposte dal progresso e dai rapidi mutamenti nella cultura di massa. La SIAE continua ancora oggi la sua funzione di promozione culturale e di informazione circa i problemi che riguardano il Diritto d'Autore. A questa si è affiancata recentemente quella di antipirateria, a fronte di una forte espansione del fenomeno incentivata dalla diffusione delle nuove tecnologie.

Per svolgere più efficacemente i propri servizi sono state stipulati numerosi accordi con enti statali e associazioni di categoria. Tra questi il Ministero delle Finanze per l'accertamento delle imposte che riguardano le attività di spettacolo, l'ENPALS per contrastare il fenomeno dell'evasione dei contributi previdenziali, l'INPS, la RAI e le case di distribuzione cinematografica, per cui la SIAE svolge un'attività di controllo sui biglietti venduti in sala e trasmette un rendiconto degli incassi. Come accennato la SIAE dialoga anche con le associazioni di categoria ovvero quei soggetti che partecipano alla produzione culturale e sono rappresentati da vari enti. Questi soggetti, non essendo spesso riconosciuti dalla legge come la SIAE, operano stringendo accordi tra gli iscritti e intervenendo poi nel dibattito legislativo in materia di Diritto d'Autore. Spesso sono proprio alcune di queste associazioni che, disponendo di un elevato potere economico, riescono a dettare le linee guida per alcune riforme legislative, riuscendo a intervenire nel funzionamento di un ente importante come la SIAE. Le principali sono l'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori (I.M.A.I.E), l'Associazione Italiana Editori (A.I.E), Univideo (Unione Italiana

Editoria Audiovisiva), la Federazione Industria Musicale Italiana (F.I.M.I) e la Business Software Alliance (B.S.A). (5)

Le ultime elezioni per rinnovare l'assemblea della SIAE che rimarrà in carica fino al 2011 si sono tenute il 24 giugno 2007. L'assemblea è composta da sessantaquattro membri che rappresentano tutti gli associati, rispettando dovute proporzioni tra le varie categorie. I compiti e il funzionamento dell'assemblea sono indicati negli articoli 4 e 5 dello Statuto SIAE (6).

L'assemblea elegge cinque degli otto membri del Consiglio di amministrazione, il quale si occupa dell'amministrazione generale, di redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo e di stabilire i criteri di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. Gli altri tre membri sono eletti direttamente su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Il Consiglio è coordinato dal Presidente, carica attualmente ricoperta dall'avvocato Giorgio Assumma.

Altre figure importanti nell'organigramma della SIAE sono il Direttore Generale, che si occupa di coordinare e controllare i vari uffici e le cinque divisioni, tra cui quella degli autori ed editori con le varie sezioni in cui si dividono le opere tutelate. Le sezioni sono cinque: Musica, Teatro ed Opere Radiotelevisive (DOR), Letteratura ed Arti Visive (OLAF), Cinema e Lirica.

Attualmente la SIAE conta tredici sedi regionali, trentaquattro filiali e oltre seicento mandatari, ma può contare inoltre su accordi bilaterali con le società straniere di gestione collettiva al fine di garantire la tutela dei diritti d'autore anche per le utilizzazioni fuori dal territorio italiano.

3. Punti controversi

Da anni diverse questioni animano il dibattito attorno alla SIAE, cosa che ha reso la sua storia recente piuttosto travagliata. Tra i punti più controversi c'è la rappresentanza all'interno dell'ente, vero e proprio motivo di scontro tra artisti, editori e politici. La SIAE, come si evince dal bilancio 2007, può contare su circa 630 milioni di euro di introiti ⁽⁷⁾, comprensivi della raccolta per il Diritto d'autore e l'equo compenso per copia privata. E' quindi ovvio che vi siano molti soggetti interessati a occupare più posti possibili all'interno dei vertici dell'ente, così da influire sulle decisioni che riguardano la gestione di tale somma.

3.1 Commissariamento

Uno degli ultimi conflitti che ha segnato la SIAE si è aperto nel 1999, quando il Governo presieduto da Massimo D'Alema decise il commissariamento dell'ente a causa della situazione critica dei conti. Per quell'anno era infatti prevista una perdita di 27,8 milioni di euro, con incassi per i diritti d'autore di 387 milioni di euro. Tra i motivi di tale dissesto economico c'è l'abolizione della riscossione dell'Imposta unica sulle scommesse ippiche contenuta nel disegno di legge collegato alla Finanziaria '97, il cui valore economico era di circa 130 milioni di euro. In realtà il deficit di bilancio era solo il pretesto, per quanto urgente, per arrivare ad una riforma della SIAE, come successivamente intimato dal Governo tramite il Decreto legislativo 419/99, il quale prevedeva un riordinamento del sistema degli Enti pubblici nazionali ⁽⁸⁾. Commissario fu nominato il capo del dipartimento per l'editoria di Palazzo Chigi Mauro Masi, che si impegnò nel recupero economico dell'ente. Nel marzo 2003 il commissariamento si concluse a fronte, come dichiarò lo stesso Masi, del recupero di "una piena solidità patrimoniale" e con un utile di 7,7 milioni di euro.

Vennero così indette le elezioni in cui si confrontarono due liste, una che faceva capo a Ennio Morricone, Gino Paoli e Franco Migliacci e una che faceva riferimento a Mogol e altre personalità della musica e dello spettacolo. Vinse la prima lista e con un solo voto di scarto fu nominato il Consiglio di amministrazione presieduto da Franco Migliacci. Il Codacons presentò però ricorso, sostenendo un vizio di forma nella votazione e nel dicembre del 2004 il Consiglio di Stato accolse l'istanza. La motivazione era che le nomine fossero state fatte da un piccolo gruppo di soci senza il quorum necessario. Furono così

dichiarati decaduti i cinque consiglieri nominati precedentemente e il presidente Migliacci (9).

Nel 2005, per la presidenza della SIAE, fu avanzato ancora il nome di Migliacci ma la Commissione Istruzione, con 10 voti contrari, 4 favorevoli e un astenuto respinse la proposta di nomina. L'accordo fu trovato nell'ottobre dello stesso anno quando fu proposto l'avvocato Giorgio Assumma per ricoprire la carica e la votazione si concluse con 18 voti favorevoli, nessun contrario e un astenuto.

Con una instabile situazione gestionale, viziata dai conflitti tra lo schieramento di maggioranza e quello sconfitto nelle votazioni del 2003, si è arrivati alle elezioni per il quadriennio 2007-2011. A confrontarsi sempre due coalizioni che contengono al loro interno numerose sigle di sindacati e associazioni: da una parte NuovaSiae, che rappresenta in gran parte la coalizione chiamata IdeaSiae che vinse nel 2003 e La Siae di tutti che riunisce più che altro i piccoli editori. La sfida anche questa volta si svolge prevalentemente per la Sezione Musica, quella che rappresenta circa l'80% degli incassi, corrispondenti a cifre come i 456.406.820 euro del 2006. Per questo motivo da qui in avanti si approfondiranno le dinamiche relative solo a questa sezione, in quanto più rappresentativa e rilevante nel capire la gestione dell'ente.

3.2 Rappresentanza all'interno dell'ente

Il regolamento elettorale della SIAE prevede che i seggi in Assemblea siano attribuiti in base a criteri prevalentemente economici (art. 1, comma 4). Sono previste infatti fasce economiche in cui vengono divisi gli associati, sia autori che editori, mentre un numero di seggi è attribuito ad ogni fascia. La seguente tabella riassume le fasce reddituali di entrambe le categorie della Sezione Musica.

	Autori	Editori
A	fino a 15000,00 €	fino a 25000,00 €
B	da 15000,01 a 50000,00 €	da 25000,01 a 150000 €
C	da 50000,01 a 100000,00 €	da 150000,01 a 350000 €
D	oltre 100000,01 €	oltre 350000 €

Dei 16 seggi riservati agli autori, 10 sono attribuiti all'1% degli autori che sono 946 (Fasce B, C e D) e i restanti 6 seggi sono assegnati al 99% degli autori che sono 63.832 (Fascia

A). Sul fronte degli editori, 11 seggi su 16 sono attribuiti ai 56 editori di Fascia D, i quali rappresentano i grandi gruppi editoriali italiani e multinazionali e i restanti 5 seggi sono attribuiti ai 2.130 editori delle Fasce A, B e C.

Questo sistema è stato duramente contestato, ovviamente da parte dei piccoli e medi autori ed editori i quali, a fronte di consistenti numeri in termini di associati, non riescono però ad avere un'adeguata rappresentanza all'interno della SIAE. L'attuale regolamento elettorale, con cui si sono svolte anche le ultime elezioni, fornisce infatti notevole vantaggio ai gruppi già economicamente più potenti.

Alle urne nel 2007 l'affluenza è stata ancora una volta bassa, segno del divario che ancora esiste tra associati ed ente. Hanno votato il 7,32% degli aventi diritto tra gli autori e il 29,02% tra gli editori. Il risultato dello scrutinio ha mostrato che dei 64 seggi dell'assemblea, 38 sono andati a NuovaSiae e 22 a La Siae di tutti più altri conquistati da liste indipendenti. La vera sorpresa è però la vittoria della coalizione di minoranza nelle sezioni Musica, quella più ambita e Lirica.

Per molti questo è stato un segnale forte da parte degli associati insoddisfatti dalla precedente gestione e dall'avanzata delle multinazionali all'interno dell'ente. Ogni valutazione sull'operato della nuova assemblea è però ancora prematuro, anche se la SIAE sembra andare verso una ritrovata stabilità sia gestionale che economica, dopo anni di conflitti e commissariamenti.

3.3 Ripartizione dei diritti

La questione più controversa rimane comunque quella della ripartizione dei diritti, i cui criteri sono stabiliti anno per anno dal Consiglio di amministrazione. Anche per questo esempio si terrà in considerazione il Settore Musica, che ripartisce circa 376 milioni di euro tra autori, editori e società consorelle ⁽¹⁰⁾. Nel Settore Musica esistono sei classi in cui vengono divise le utilizzazioni: balli e concertini; film di lungometraggio, telefilm, film pubblicitari, documentari; diffusione radiofonica e televisiva ad esclusione le utilizzazioni di classe II; esecuzioni pubbliche non comprese nelle altre classi; riproduzioni meccaniche e registrazioni; reti telematiche e/o di telecomunicazione.

Nella prima classe, si raggruppano tutte le esecuzioni effettuate in pubblici esercizi da uno o più esecutori, distinte in Ballo con orchestra (come le balere), Concertini cioè le esecuzioni musicali che avvengono in concomitanza con l'attività principale del locale costituita dalla somministrazione di cibi e bevande (ad esempio il pianobar) e Ballo con

strumento meccanico (abbreviato BSM, corrisponde all'attività principale delle discoteche). Ad ogni serata l'esecutore si occupa della compilazione del programma musicale e l'organizzatore provvede al pagamento della SIAE per ottenere le autorizzazioni necessarie. E' così possibile eseguire la ripartizione analitica diretta, che prevede la distribuzione dei compensi per le opere indicate nel programma. Ogni semestre infatti, la SIAE si occupa della ripartizione dei diritti e della successiva liquidazione agli associati.

Il caso più complesso è quello del Ballo con strumento meccanico, dove il fenomeno dei programmi musicali compilati erroneamente è molto rilevante e rende difficile la ripartizione. Così il 50% dell'intero incasso è ripartito secondo una rilevazione a campione che si basa su un sistema statistico e sulla scelta casuale dei programmi eseguiti nei locali. Il risultato dovrebbe essere una completa rappresentatività dei brani suonati nei locali. Il 21% va poi alla ripartizione supplementare Classe I Ballo (le balere), il 5% alla Classe I Concertino (i locali) e il 24% alla Classe V che riguarda le opere riprodotte su supporto fonomeccanico e videofonomeccanico.

Questo sistema è tuttora al centro di molte critiche, in quanto non garantirebbe la giusta remunerazione agli artisti e agli editori che vedono utilizzate le proprie opere. Poco prima delle elezioni 2007, il precedente Consiglio di amministrazione aveva proposto di affidare a una società nata nel 2006, la KNOWMARK.srl, il compito di campionare con riconoscimento informatico le musiche utilizzate nel BSM ⁽¹¹⁾. L'assenza però di un valido archivio informatico delle opere non permette però di riconoscere quelle di artisti minori che verrebbero quindi danneggiati a vantaggio di quelli più noti. Inoltre è discutibile che una quota così consistente degli incassi della sezione BSM venga ridistribuita tra le balere. Trattandosi di un volume cospicuo affari, le decisioni sul criterio di ripartizione dei proventi nel Settore Musica rimangono cruciali e motivo di profonda discordia tra gli associati. Come denunciato da Sergio Rizzo in un articolo apparso sul *Corriere della Sera* il 1 Marzo 2005, l'anno precedente il singolo brano che aveva incassato di più era la sigla di *Striscia la notizia* con 350000 euro, ma almeno ventimila autori non avevano ricevuto compensi ⁽¹²⁾.

3.4 Equo compenso e contrassegno SIAE

Tra gli esercizi praticati dalla SIAE e contestati da chi opera nel settore, c'è anche la riscossione dell'equo compenso e l'obbligo di apposizione del contrassegno dell'ente. Nel primo caso, come previsto dalla Legge sul Diritto d'Autore all'articolo 71 septies, tutti

coloro che fabbricano sul territorio italiano o importano in esso supporti per la registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, devono corrispondere alla SIAE una quota del prezzo finale praticato al rivenditore. Il compenso è determinato tramite decreto dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il parere del Comitato consultivo permanente per il Diritto d'autore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative tra i produttori di supporti.

Tale corrispettivo viene definito equo compenso e funge da rimborso agli autori ed editori per il diritto di riproduzione privata ad uso personale, come previsto dal medesimo articolo della Legge 633/41. Questa tassa colpisce però unilateralmente chiunque acquista un supporto vergine o apparecchi che permettono la registrazione o l'archiviazione di dati, presumendo che il materiale contenuto sia sempre coperto dal Diritto d'autore. Il risultato è che sia chi opera professionalmente che in modo amatoriale finisce per essere soggetto a questo onere, mentre la SIAE, gli autori e gli editori incassano soldi non sempre dovuti. Basti pensare ad un videoamatore che acquista pellicole MiniDV per filmare paesaggi o un fotografo che si serve di DVD per archiviare le foto fatte ai matrimoni. Questo sistema contrasta con quanto affermato dal Collegio giudicante della Terza sezione ter del TAR del Lazio, che nella sentenza del 10 maggio 2002 ha evidenziato che "la remunerazione degli autori non può in modo diretto provenire, per legge, se non dai proventi ritratti dallo sfruttamento solo delle loro opere di ingegno" ⁽¹³⁾.

La questione del contrassegno SIAE è invece più complessa. Come stabilito all'articolo 181 bis della Legge 633/41, la SIAE "appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere [...]". Il contrassegno serve per distinguere un prodotto *pirata* da uno legittimo, presenta caratteristiche fisiche che lo rendono difficilmente riproducibile o rimovibile senza danneggiarlo e contiene dati importanti per identificare l'opera.

Il costo di ogni bollino è di 0,0310 euro, ridotto a 0,0181 euro se si tratta di supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato. Ogni possesso o utilizzo di materiale non contrassegnato è punito dalla legge con sanzioni amministrative, accessorie o penali a seconda della gravità e del tipo di reato.

Se la SIAE definisce il contrassegno uno strumento fondamentale per combattere la pirateria, operatori del settore grandi e piccoli hanno però da anni intrapreso una vera e propria crociata contro questo sistema. Tra questi i commercianti di dischi o videocassette

usate che possiedono materiale di cui potrebbe in linea teorica essere messa in discussione la legittimità, con il rischio di incorrere nelle pene accennate prima. Recentemente però anche la Federazione dell'Industria musicale italiana (FIMI) è andata all'attacco del contrassegno, entrando in aperto contrasto con la SIAE che ne difende l'utilità nella lotta contro la pirateria e sostiene che un'eventuale soppressione metterebbe in crisi il bilancio dell'ente. FIMI ha anche avanzato dubbi di costituzionalità oltre che di violazione della normativa sul Diritto d'autore e del diritto penale, sostenendo che come stabilito da alcune sentenze della Cassazione "L'art. 171bis riconduce la sanzione penale unicamente alla assenza del contrassegno SIAE sui supporti contenenti programmi per elaboratore, senza relazione alcuna con la effettiva originalità del prodotto. In altre parole, il produttore originale che distribuisce prodotti leciti sotto il profilo dell'assolvimento dei diritti d'autore ma privi di contrassegno potrebbe essere considerato responsabile di violazione dell'art. 171bis l.a. Al contrario i contraffattori che abbiano apposto il contrassegno SIAE (autentico o falso) su prodotti illegali non subiranno alcuna sanzione. Ciò capovolge il senso e le finalità della normativa penale sul diritto d'autore, rendendola addirittura controproducente"⁽¹⁴⁾.

A rendere ancora più incerto il futuro del contrassegno SIAE, l'8 novembre 2007 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha stabilito che i bollini non possono essere fatti valere come obbligo nei confronti dei privati. Tutto inizia nel 2000 quando Karl Josef Wilhem Schwibbert, legale rappresentate della società KJWS, viene imputato in un processo penale con l'accusa di detenere al fine di commercializzazione CD-ROM importati dalla Germania contenenti opere pittoriche ma sprovvisti del contrassegno SIAE. Iniziato il procedimento, l'avvocato difensore Sirotti Gaudenzi aveva rilevato che tutte le norme nazionali in tema di contrassegni SIAE avevano introdotto vere e proprie regole tecniche nell'ordinamento italiano, in contrasto con quanto previsto da una direttiva comunitaria (la direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983), che prevede che ogni Stato membro che intenda adottare una normativa tecnica debba procedere alla notificazione del progetto legislativo alla Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁵⁾. L'avvocato scoprì l'esistenza di un vizio formale secondo cui l'Italia non aveva mai adempiuto all'obbligo di notifica, pratica necessaria nel caso in cui il contrassegno SIAE sia considerato come "specificazione tecnica".

La Corte nel procedimento C-20/05 ⁽¹⁶⁾ ha riconosciuto le motivazioni dell'avvocato difensore e stabilito che "l'obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d'arte figurativa il contrassegno SIAE in vista della loro commercializzazione nello Stato

membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato".

Varie sentenze della Cassazione, tra cui la numero 13810 ⁽¹⁷⁾ e la 13816 ⁽¹⁸⁾ hanno quindi seguito questo ultimo orientamento, rendendo nulle le sanzioni nei confronti di imputati che non avevano apposto il contrassegno SIAE sui supporti. L'ente e lo Stato Italiano continuano però a riconoscere la validità dello strumento, mentre la giurisprudenza si muove in direzione opposta. Intanto, nel settembre del 2008, viene imposto alla SIAE il primo rimborso per contrassegni acquistati e non necessari.

Il Tribunale di Roma ha infatti stabilito con decreto ingiuntivo, che l'ente dovrà rifondere 1,2 milioni di euro ad un editore italiano che aveva investito tra il 2004 e il 2008 nell'acquisto di bollini. L'attuale posizione della SIAE è che il contrassegno rimane uno strumento fondamentale per la lotta alla pirateria, anche se riconosce che non esiste la possibilità di incorrere in sanzioni penali se non venisse posto sui supporti. Inoltre l'ente tiene a specificare che la Cassazione ha comunque riconosciuto l'illiceità di chi riproduce, diffonde o utilizza a scopo di lucro materiale protetto da Diritto d'autore. FIMI continua a sostenere l'illegittimità del contrassegno SIAE, in quanto onere inutile per il mondo della discografia, ostacolo al principio di libera circolazione delle merci in ambito comunitario e pratica esclusivamente italiana che danneggia l'importazione di prodotti da stati esteri nel nostro territorio. Proprio questo ultimo punto pare infatti molto controverso, prevedendo che un importatore paghi per il contrassegno dopo aver già pagato le royalties nel suo paese per il Diritto d'autore. La Commissione Europea intanto solleva nuovi dubbi sull'applicazione del contrassegno, come stabilire se debba essere posto anche su memory card o penne USB, in quanto possibili supporti contenenti materiale protetto oppure su programmi informatici.

Attualmente la situazione è ambigua e il futuro del contrassegno SIAE incerto. Il 13 gennaio 2009, il Senatore Felice Belisario dell'Italia dei Valori ha depositato insieme ad altri colleghi di partito una proposta di legge per l'abolizione del contrassegno e delle relative sanzioni ⁽¹⁹⁾. Mentre sono probabili nuove richieste di rimborso, l'ente ha espresso in un comunicato l'assoluta contrarietà all'abolizione del contrassegno, in quanto potrebbe causare ingenti perdite nel bilancio dell'ente. I motivi sembrano quindi essere principalmente economici, come contestato dalla stessa FIMI e questo ultimo ammonimento pone diverse perplessità sulla reale efficacia contro la pirateria ⁽²⁰⁾.

3.5 Gestione esclusiva dei diritti o monopolio legale

L'ultimo punto trattato in questa sezione riguarda il monopolio esercitato dalla SIAE. Questa parte è una breve e necessaria anticipazione sul capitolo successivo, nel quale si cercherà di ipotizzare un'alternativa all'attuale sistema. Come recita l'articolo 180 comma 1 della Legge 633/41,

"L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio di rappresentazione, di esecuzione [...], è riservata in via esclusiva alla Società Italiana Autori Editori (SIAE)."

Mentre in altri paesi, come gli Stati Uniti d'America, esistono diverse società d'intermediazione, in Italia quindi questo ruolo è riservato ad un unico soggetto e si può parlare quindi di monopolio legale. La SIAE non è però sovvenzionata direttamente dallo Stato e i suoi servizi non sono a carico del cittadino contribuente, piuttosto l'origine del monopolio può essere ricercata nel diritto corporativo vigente all'epoca dell'approvazione della Legge sul Diritto d'autore.

Lo Stato si occupa comunque di vigilare sul buon funzionamento dell'ente e non rende obbligatoria l'iscrizione alla SIAE per veder riconosciuto il proprio Diritto d'autore che nasce infatti contemporaneamente alla creazione dell'opera, attribuendo all'autore i diritti economici e morali. Senza un ente radicato sul territorio come la SIAE, che si occupi della tutela legale e della riscossione dei proventi per le utilizzazioni, diventa difficile per un autore gestire autonomamente il proprio patrimonio artistico. E' però vero che non esiste alcuna concorrenza sui prezzi praticati sia per chi vuole tutelare le opere sia per chi le vuole utilizzare, con un considerevole aumento delle tariffe per i servizi offerti dall'ente. Inoltre è stata spesso sottolineata da più parti la contraddizione che presenta la natura dell'ente, il quale si trova diviso tra la sua missione pubblica e gli interessi particolari dei soci. A questo proposito, in seguito alla legge del 1992 che permette la trasformazione in società per azioni degli Enti pubblici economici e alla delibera del Cipe nello stesso anno, si è aperto un dibattito ancora insoluto sulla privatizzazione dell'Ente ⁽²¹⁾.

Il Trattato CE, recepito dall'articolo 9 della Legge 287/90, agli articoli 86 e 90 lascia aperta una possibile interpretazione che sostiene l'illegittimità del regime monopolista. In questo senso si è mossa la Commissione europea accogliendo i ricorsi di grandi distributori come Virgin o Snac ⁽²²⁾ e imponendo nuove regole per le sedici società di raccolta presenti in Europa. Niente più clausole esclusive territoriali, possibilità di rivolgersi all'estero in cerca

della società più vantaggiosa e possibilità di acquisire licenze paneuropee. I vari enti saranno quindi costretti a competere tra di loro, agevolando la distribuzione della musica digitale che rischiava di essere frenata nel suo sviluppo. La Commissione ha quindi delegittimato il Santiago Agreement, un ordinamento introdotto a partire dal 2001 nella UE dalle società di raccolta che mira a trasformare ciascuna di queste società in un punto di riferimento per gli operatori per la gestione dei diritti di tutti i repertori musicali di tutti i territori a cui le diverse società fanno riferimento. La Commissione ha infatti sostenuto che queste società, compresa la SIAE, stringendo accordi di cross-licensing abbiano di fatto creato un mercato strutturato e bloccato perché "ripropone su internet i monopoli nazionali che quelle società gestiscono tradizionalmente nel mondo offline".

Sta quindi emergendo chiaramente la necessità di superare un monopolio che dura da quasi settant'anni e che per molti versi, alcuni trattati in questo elaborato, non soddisfa più gli associati e gli utenti. Il legislatore si è già attivato in alcune occasioni per promuovere una modifica della Legge 633/41 in tema di SIAE. Da segnalare la proposta di legge presentata il 29 aprile 2008 alla Camera dei Deputati da parte degli onorevoli Beltrandi, Bernardini, Zamparutti, Farina Coscioni, Maurizio Turco e Mecacci ⁽²³⁾, che si concentra sull'eliminazione del monopolio e sull'apertura del mercato dei diritti d'autore.

Successive all'insediamento del Governo Berlusconi sono invece il disegno di legge del Senatore Asciutti ⁽²⁴⁾, datata 14 maggio 2008 e l'ordine del giorno promosso dal Senatore Filippi ⁽²⁵⁾ discusso il 4 dicembre. In particolare in quest'ultimo viene fatta un'analisi approfondita sui vari malfunzionamenti dell'ente e denunciati fermamente i suoi disservizi. Viene quindi manifestata "l'esigenza di trovare una soluzione volta a razionalizzare l'intero sistema, diminuendo i costi per gli esercenti al fine di rendere più competitive le loro imprese ed apportando un beneficio alla cittadinanza in termini di qualità e trasparenza del servizio". Nella conclusione del suo intervento, Filippi fa riferimento a "un mercato concorrenziale ed una pluralità di operatori in direzione di una maggiore efficienza nella gestione dei diritti d'autore e una ripartizione dei proventi fra gli aventi diritto ispirata a principi di trasparenza ed equità, ad intervenire con appositi strumenti normativi per favorire l'ampliamento del mercato delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore e per modificare l'assetto della SIAE [...]". Filippi è stato eletto nelle liste della Lega Nord, lo stesso partito che nel 2005 avanzò un'analoga proposta tramite un ordine del giorno del Senatore Stiffoni. La XVI Legislatura è iniziata da poco e c'è qualche possibilità in più che questa volta qualcosa si muova, intanto l'Esecutivo ha accolto l'ordine del giorno di Filippi.

3.6 Confronti con le tariffe delle società estere

La seguente tabella che chiude questo capitolo, mette a confronto le tariffe operate da società straniere e SIAE. Il riferimento è la tariffa che un organizzatore deve corrispondere per la diffusione in un locale di musica come elemento centrale di una manifestazione ad ingresso gratuito. Anche se la capienza del locale su cui si basa il calcolo può cambiare da società a società, è stata però sempre scelta una tariffa che rendesse il confronto omogeneo. Le tariffe non comprendono diritti amministrativi o altre imposte statali ⁽²⁶⁾.

Società	Tariffa
SACEM (Francia)	64,43 €
GEMA (Germania)	63,40 €
PRS (Regno Unito)	8,92 €
SIAE	166,40 €

4. Ipotesi per superare la gestione esclusiva SIAE

Come si è visto nel capitolo precedente, sono già state avanzate in sede parlamentare alcune proposte e iniziative per superare il monopolio attribuito per legge alla SIAE. In questi casi si è avuto quindi un tentativo di modificare la legge 633/41 in tutte le parti in cui si fa riferimento alla SIAE come ente incaricato per l'intermediazione, con attenzione particolare per l'articolo 180 della medesima legge.

Quello che si cercherà di fare in questa sezione è formulare un'ipotesi di come potrebbe concretamente realizzarsi la riforma del settore, dal momento che all'apertura del mercato della gestione collettiva deve per forza seguire una regolamentazione specifica. Anche per quest'ultima parte si farà riferimento al Settore Musica, sia per la trattazione che per le simulazioni.

4.1 Funzionamento

Il punto di partenza è l'interruzione del rapporto esclusivo tra Stato e SIAE, con l'ente che diventa totalmente privato e non ha più funzioni come la promozione culturale, che verrebbero affidate al Ministero per i Beni Culturali. Alla SIAE possono affiancarsi altre società analoghe su tutto il territorio, nate su iniziativa imprenditoriale da parte di privati e che possono essere di qualsiasi natura economica come Società per azioni, Società a responsabilità limitata o Società a nome collettivo. Viene quindi riconosciuto lo scopo di lucro di questi soggetti.

Gli autori e gli editori possono scegliere liberamente a quale società affidare la tutela delle proprie opere, valutando le tariffe più convenienti e la qualità del servizio offerto. Si tratta così dell'apertura del mercato già dalla parte dei depositari che possono inoltre avere un rapporto personalizzato con la società di gestione dei diritti.

Tutte le opere sono contenute in un archivio informatico di opere musicali, attualmente in fase di sviluppo da parte della SIAE e contenente circa 5.400.000 brani. Il compito per la gestione dell'archivio passa al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale permette alle società di registrare le opere dei propri utenti.

Si crea così un pubblico registro, dove consultare il nome dell'autore, dell'opera, il tipo di tutela comprese *Creative Commons* e libere utilizzazioni, il nome della società intermediatrice e il prezzo di utilizzazione. Quest'ultimo viene deciso dagli autori e dagli editori, in base ai rapporti contrattuali esistenti tra le due categorie e varia a seconda del

tipo di utilizzazione richiesta, come verrà illustrato successivamente tramite simulazioni.

La tariffa va corrisposta in caso di effettivo utilizzo da parte di un soggetto, sia che agisca con o senza fini di lucro. L'attuale sistema prevede il versamento alla SIAE di percentuali sull'incasso della serata comprese consumazioni, sponsor e contribuzioni. Tale importo può variare a seconda che la musica sia elemento principale (10%) o complementare (ad esempio nelle proiezioni cinematografiche è il 2,10%). In caso l'organizzatore non abbia alcun introito e lo spettacolo sia a titolo gratuito, viene applicata una tariffa fissa in base della capienza del luogo o della affluenza del pubblico. Inoltre, la diffusione di musica in ambiente pubblico come sottofondo ovvero quando svolge un ruolo complementare ai servizi resi dall'esercizio, viene pagata con abbonamenti annuali o periodici da parte del gestore, tenendo conto del tipo di apparecchio utilizzato e la tipologia di locale.

Queste disposizioni sono piuttosto inique, in quanto un sistema a percentuale colpisce maggiormente il bravo imprenditore che riesce ad avere molti introiti e che più incassa più deve versare soldi alla SIAE. Non è però scontato che i guadagni di chi ad esempio ha un locale da ballo, siano maggiori perchè si è fatto un migliore utilizzo delle opere. Il proprietario di un locale si può quindi trovare a pagare pesantemente il fatto di aver gestito bene la propria attività. Stesso discorso riguarda le manifestazioni a titolo gratuito, dove un locale capiente ma magari senza grande affluenza, può comportare un consistente onere da corrispondere alla SIAE. Gli abbonamenti per i locali che vogliono utilizzare musica sono necessari per questioni tecniche di verifica e ripartizione, ma non devono essere imposti a chiunque abbia un apparecchio di diffusione. Si rischia infatti di penalizzare quei locali che trasmettono musica libera da vincoli economici, come le Creative Commons, le quali vanno incentivate e non inibite. A Roma ad esempio si è riusciti a giungere ad un accordo tra la SIAE e una gelateria, Fior di Luna ⁽²⁷⁾, che voleva diffondere contenuti distribuiti con libera utilizzazione senza corrispondere la tariffa per il possesso degli apparecchi. Si tratta del primo e per ora unico caso. Tra gli altri problemi infatti c'è quello che attualmente vede i gestori di locali con musica d'ambiente, come i Pub o le sale d'attesa, dover corrispondere cifre più elevate se dispongono di più diffusori. Questo punto è da anni molto criticato, soprattutto con la motivazione che spesso è preferibile avere molti finali nello stereo piuttosto che uno tenuto a volume elevato per far udire la musica in tutto il locale. Queste disposizioni vanno dunque superate, optando invece per un approccio che prevede il pagamento per i brani effettivamente eseguiti, al di là dell'uso che ne viene fatto. Chiunque voglia sfruttare le opere deve rivolgersi ad una delle società di intermediazione, dove può richiedere preventivi in base al programma musicale e poi scegliere l'operatore

che pratica il prezzo più vantaggioso sulla licenza. La cifra corrisponde alla somma delle tariffe delle varie opere di cui si richiede l'utilizzazione, più un compenso corrispondente al diritto di segreteria, moltiplicato per il numero di opere che non sono sotto la tutela della società a cui ci si è rivolti, più le commissioni che applica la società stessa. La cifra pagata per le opere tutelate da società diverse da quella a cui ci si è rivolti è sempre uguale, è decisa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e viene corrisposta agli operatori che si occupano della tutela di tali opere. Un sistema analogo a questo è quello che avviene nel caso del prelievo bancario dove, salvo tramite accordi tra le banche interessate, bisogna pagare una commissione se ci si rivolge ad una banca diversa dalla propria. Questo sistema costringe gli operatori a concorrere tra di loro auspicando, secondo i sostenitori del libero mercato, un miglioramento del servizio e un abbassamento delle tariffe. La tariffa chiesta dalla società per l'erogazione del servizio e il numero di commissioni da pagare per le opere esterne, sono variabili che incidono sul prezzo finale praticato all'utente. La vigilanza infine viene svolta da tutte le società, applicando le sanzioni previste dalla legge. Una parte dei proventi della multa va alla società che ha rilevato l'infrazione, la quale si aggiudica inoltre il diritto di rilasciare la licenza con effetto retroattivo, seguendo la procedura ordinaria.

4.2 Possibili problemi

Questo sistema può generare alcune distorsioni che possono trasformarsi in speculazioni o infrazioni alla struttura che regola la gestione dei diritti. Questi ostacoli sono però superabili adottando alcune specifiche misure applicabili tramite strumenti legislativi.

Il primo problema risiede nel fatto che se gli autori/editori decidono il prezzo di utilizzazione, potrebbe verificarsi un aumento considerevole delle tariffe e delle opere essendo beni non sostituibili con altri più economici. Si tratta infatti di un monopolio non superabile, in quanto un'opera è di esclusiva proprietà di chi l'ha creata o editata. In questo caso infatti non si parla di un prodotto finito e distribuito, come un compact disc che può essere venduto a prezzi diversi dal commerciante, ma del valore originario del brano musicale.

E' necessario quindi un controllo particolare sull'aumento plausibile dei prezzi che può essere effettuato solo dallo Stato, senza però trascurare la mediazione tra autori, editori, sindacati, consumatori e tutti gli altri soggetti che operano nel settore. Una soluzione potrebbe essere l'attribuzione di un'imposta progressiva sul prezzo che autori ed editori

propongono all'utilizzatore. Nella tabella seguente viene riportato un esempio puramente dimostrativo che non considera i dati del settore spettacolo, le esigenze del mercato o la situazione contrattuale tra artisti ed editori, ma cerca di illustrare il criterio con cui verrebbe applicata l'imposta.

Costo per utilizzazione	Trattenuta	Prezzo al consumatore	Incasso netto aut/edit
0 - 2 €	20%	2 €	1,60 €
2,01 - 3 €	25%	3 €	2,25 €
3,01 - 4 €	27%	4 €	2,92 €
4,01 - 5 €	30%	5 €	3,50 €
da 5,01 €	35%	6 €	3,90 €

Come riferimento, può essere utile sapere che attualmente un programma musicale della SIAE contiene fino a 66 brani e una serata senza incasso derivante da biglietti, bevande o sponsor, in un locale con capienza di 99 posti dove si pratica Ballo con strumento meccanico, comporta un versamento fisso di 194,50 euro.

Altro problema consiste nel fatto che decidere un prezzo per ogni singola opera potrebbe portare l'utilizzatore a dichiarare opere diverse da quelle realmente fruite, optando ovviamente per quelle più convenienti. Questa pratica è già diffusa e sanzionata oggi come dichiarato dalla SIAE e va a complicare il già controverso sistema di ripartizione dei proventi. Attualmente però non influisce sul prezzo che l'utilizzatore deve corrispondere, ma solo sui compensi da distribuire agli autori che cercano talvolta di inserire le proprie opere nel programma, dichiarando il falso. In questo caso, si può aggirare il problema imponendo la dichiarazione e il pagamento prima della manifestazione, con la possibilità per gli addetti alla vigilanza di effettuare le registrazioni sul luogo e le successive verifiche. Il sistema di riconoscimento informatico delle opere è già in fase di sperimentazione, come accennato prima, deve però essere necessariamente coordinato con l'archivio musicale e includere anche le opere non ancora editate ma depositate per la tutela. Per quanto riguarda la dichiarazione delle opere, è prioritario trovare un compromesso che tuteli l'elasticità di cui necessita l'esecutore e la veridicità dei programmi consegnati alle società di intermediazione.

L'ultima questione riguarda le opere straniere, di cui può essere difficile stabilire il prezzo di utilizzazione. Al momento ogni ente nazionale ha le proprie tariffe, ad esempio la SIAE versa alle società straniere i proventi incassati in Italia per le utilizzazioni di opere straniere

o di autori ed editori tutelati da società straniere. L'esistenza di grandi gruppi editoriali presenti in vari stati e il mercato sempre più globale, può facilitare la possibilità per gli interessati di comunicare direttamente le proprie tariffe. Qualora non fosse possibile il prezzo rimarrebbe fisso per ogni opera e verrebbe deciso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di concerto con chi opera nel settore. L'obiettivo rimane comunque quello di arrivare ad un mercato internazionale aperto che permette agli operatori italiani di interagire in regime di concorrenza con le società straniere, sempre agendo per la tutela del Diritto d'autore e garantendo una giusta remunerazione agli aventi diritto.

4.3 Simulazione

Per comprendere meglio i concetti illustrati nel paragrafo precedente, di seguito verrà riportata una simulazione pratica di come funzionerebbe il mercato libero della gestione dei diritti d'autore. Dato il numero elevato di casistica da analizzare è necessario restringere ancora il campo di indagine e focalizzarsi solo sulla Classe I del Settore Musica, la seconda per incassi ma sicuramente la più adeguata per la simulazione che si vuole effettuare.

Il caso è quello di un utente che vuole ottenere una licenza utile allo svolgimento di una serata con musica dal vivo, dove verranno eseguiti da un gruppo o un'orchestra brani di vari artisti. L'utente richiede un preciso programma musicale, indicando nome dell'artista e del brano. La tabella seguente rappresenta una versione ipotetica, con nomi fittizi.

Nome artista	Nome brano	Società di tutela	Prezzo all'utilizzatore
Mario Bianchi	Brano 1	Alfa	2 €
Mario Bianchi	Brano 2	Alfa	2, 50 €
Mario Bianchi	Brano 3	Alfa	3 €
Giorgio Rossi	Brano 4	Beta	4 €
Giorgio Rossi	Brano 5	Beta	4 €
Giorgio Rossi	Brano 6	Beta	4 €
Giorgio Rossi	Brano 7	Beta	3, 40 €
Mauro Verdi	Brano 8	Gamma	2, 70 €
Mauro Verdi	Brano 9	Gamma	2,90 €
Luca Neri	Brano 10	Delta	3,10 €
Prezzo totale			31,60 €

La cifra del programma musicale rimane invariata in qualsiasi società si rivolga l'utente. Il prezzo finale della licenza cambia però a seconda che la licenza sia rilasciata da Alfa, Beta, Gamma o Delta. Supponendo una commissione di 1 euro per le opere esterne e stabilendo cifre diverse per la tariffa di erogazione del servizio, chiamato Diritto di segreteria, la situazione può essere come quella illustrata nella tabella seguente.

	Alfa	Beta	Gamma	Delta
Programma musicale	31,60 €	31,60 €	31,60 €	31,60 €
Commissione per opere esterne	1 € * 7= 7 €	1 € * 6= 6 €	1 € * 8= 8 €	1 € * 9= 9 €
Diritto di segreteria	3,50 €	4 €	3 €	3,40 €
Prezzo finale all'utente	42,10 €	41,60 €	42,60 €	44 €

Come evidente dalle cifre della tabella, la società che ha più difficoltà a competere è quella che possiede meno opere nel proprio repertorio di tutela ma non è detto che con un programma musicale diverso la situazione non possa essere completamente diversa. Come in tutti i mercati quindi è importante che non si formino delle concentrazioni su pochi o addirittura un solo soggetto economico, per non ritornare verso la situazione attuale di

monopolio. In questo senso devono vigilare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le associazioni per la difesa dei consumatori.

5. Conclusioni

L'attività della SIAE è da tempo fortemente criticata e, a fronte di un servizio non sempre di qualità, c'è da riscontrare il notevole onere delle tariffe per associati e utilizzatori. Nonostante sia possibile il miglioramento dell'ente, adottando misure che ne stimolino l'innovazione, il nodo centrale rimane comunque il regime di monopolio. La SIAE non è un servizio che lo Stato offre ai cittadini, ma rappresenta l'unione di una categoria professionale che è legittimata per legge ad esercitare la propria attività in via esclusiva. Questa condizione, che trova le sue origini nel diritto corporativo vigente all'epoca della stesura della Legge 633/41, non può essere attualmente la via giusta per la gestione di un interesse collettivo come il Diritto d'Autore. La SIAE è presente e svolge un ruolo rilevante all'interno del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, l'organo predisposto per legge a modificare la normativa per il Diritto d'autore. Diventa così difficile operare un radicale cambiamento, perché la categoria rappresentata dalla SIAE ha la possibilità di agire su quelle che sono le proposte di riforma del settore, cercando ovviamente di tutelare i propri interessi innanzitutto, piuttosto che quelli collettivi.

E' necessario quindi superare l'attuale monopolio, aprendo le porte anche alle nuove forme di tutela come le Creative Commons. Se si seguirà questa direzione, la gestione dei diritti d'autore e la giusta remunerazione per artisti editori potrà finalmente avere un esito positivo, che soddisfi tutte le parti interessate. Il sistema attuale è a vantaggio di pochi, spesso le personalità più influenti all'interno dell'ente e che grazie al proprio potere decisionale tendono al mantenimento dello status quo. I soggetti delle fasce minori sono invece spesso vessati dai criteri con cui la SIAE tutela gli associati e corrisponde loro i proventi derivanti dagli incassi. Superare l'attuale condizione vuol dire favorire la produzione e la fruizione di contenuti culturali, senza minacciare il Diritto d'autore che come si è detto è alla base dell'industria culturale. Soprattutto nell'era in cui le tecnologie informatiche sono il veicolo principale per la diffusione dei contenuti e sono continuamente attaccate da chi ne interpreta come minaccia alla tutela degli autori ed editori, è necessario rivedere le proprie norme in merito e dialogare con il cambiamento.

Per fare questo sarebbe necessario un passo maggiore, cioè una totale revisione del sistema internazionale di Copyright che però attualmente è orientato verso una tutela sempre più rigida e soggiogata agli interessi economici dei grandi gruppi editoriali. Iniziare dalle società di gestione collettiva come la SIAE è il primo passo per incentivare chi partecipa alla produzione culturale. Sia che si tratti di un autore, sia di un editore o di un utilizzatore.

6. Fonti

6.1 Bibliografia

- Aliprandi, S. (2007). *Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d'autore*. Lodi: PrimaOra.
- Gaudenzi, A.S. (2008). *Il nuovo diritto d'autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società dell'informazione*. Santarcangelo di Romagna (RN): Maggioli Editore.
- Masi, M. & Mele, M. (2001). *Il caso SIAE tra risanamento e diritto d'autore*. Milano: Punto com.
- Musso, A. (2008) *Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*. Bologna: Zanichelli.
- Poppi, A. (2007). *Legislazione dello spettacolo dal vivo con particolare riferimento al settore musicale*. Gruppo Editoriale Esselibri - Simone.

6.2 Sitografia

- <http://archiviostorico.corriere.it/>
- <http://gema.de/>
- <http://punto-informatico.it/>
- <http://www.assoacep.com/index.html>
- <http://www.copyleft-italia.it/pubblicazioni/>
- <http://www.dirittodautore.it/page.asp?mode=Page&idpagina=17>
- <http://www.dirittoproarte.com/>
- <http://www.nuovasiae.it/>
- <http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=602>
- <http://www.prsformusic.com/Pages/default.aspx>
- <http://www.sacem.fr/WportailSacem/jsp/ep/home.html>
- <http://www.senato.it/>
- <http://www.servizimusicali.it/ripartizione.html>
- http://www.siae.it/Faq_siae.asp?
- <http://www.supportimusicali.it/contenuti/mostra.asp?id=18&cat=7&at=9&p=1>
- <http://www.uncla.it/default.asp>

6.3 Riferimenti legislativi

- Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modificazioni
- R.D 18 maggio 1942, n. 1369
- D.P.C.M 1 settembre 1975
- D.P.C.M 15 luglio 1976
- Legge 1990, n. 287
- Legge 5 febbraio 1992, n. 93

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419

Legge 18 agosto 2000, n. 248

D.C.P.M 11 luglio 2001, n. 338, modificato con D.P.C.M 25 ottobre 2002, n. 296

D.P.C.M. 21 dicembre 2001

Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, testo coordinato con legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286

D.P.R 29 dicembre 2007, n. 275

Legge 9 gennaio 2008, n. 2

7. Note

1. Legge 9 gennaio 2008, n. 2, comma 1.
2. Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 180.
3. cfr. <http://www.dirittodautore.it/page.asp?mode=Page&idpagina=17>.
4. cfr. http://www.siae.it/Siae.aspclick_level=0100.0200&link_page=Siae_Storia.htm
5. cfr. Aliprandi, S. (2007). *Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d'autore*. Lodi: PrimaOra, pgg-78-80.
6. cfr. Statuto della Società Italiana Autori Editori.
7. Rapporto semestrale 2008 della Società Italiana Autori Editori.
8. cfr. Masi, M. e Mele, M. (2001). *Il caso SIAE tra risanamento e diritto d'autore*. Milano: Punto com, pgg. 25-26.
9. cfr. Rizzo, S. in *Corriere della sera*, 1 marzo 2005.
10. cfr. Rapporto Musica 2006 della Società Italiana Autori Editori.
11. <http://www.assoacep.com/notizia/mag2007.html>.
12. Rizzo, S. in *Corriere della sera*, 1 marzo 2005.
13. <http://www.dirittoproarte.com/SIAE/tarlazio.htm>
14. <http://punto-informatico.it/>, 11 novembre 2008.
15. <http://punto-informatico.it/> 14 novembre 2007.
16. Corte Giust. CE, 8 novembre 2007, causa C-20/2005, Schwibbert contro Italia.
17. Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 12 febbraio 2008 (dep. 2 aprile 2008), n. 13810 - Pres. Lupo, est. Petti.
18. Corte di Cassazione, Sezione VII Penale, Sentenza 6 marzo 2008 (dep. 29 maggio 2008), n. 21579 - Pres. B. Rossi, Est. A. Franco.
19. Atto senato n.1312 xvi legislatura, 13 gennaio 2009.
20. <http://punto-informatico.it/>, 20 novembre 2008.
21. cfr. Masi, M. e Mele, M. (2001). *Il caso SIAE tra risanamento e diritto d'autore*. Milano: Punto com, pag. 10.
22. <http://punto-informatico.it/>, 20 luglio 2008.
23. Camera dei Deputati, proposta di legge presentata il 29 aprile 2008.
24. Senato, DDL comunicato alla presidenza il 14 maggio 2008.
25. Senato, 97a seduta, 4 dicembre 2008.
26. Per la SACEM (<http://www.sacem.fr/portailSacem/jsp/ep/contentView.do?channelId=-536880166&position=1&contentId=536888035&programId=536881100&programPage=%2Fep%2Fprogram%2Feditorial.jsp&contentType=EDITORIAL&offset=0>), per la PRS (<http://www.prsformusic.com/SiteCollectionDocuments/PPS%20Tariffs/Tariff%20J.pdf>), per la GEMA (http://www.gema.de/fileadmin/inhaltsdateien/musiknutzer/tarife/tarife_ad/tarifuebersicht_veranstaltungen.pdf).
27. <http://www.fiordiluna.com/corpo%20news.html>.